

**Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato:
Regolamento per l'istituzione e la tenuta**

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento istituisce l'Albo delle Associazioni e del Volontariato del Comune di Pavone, ne regolamenta la gestione e la concessione di forme di sostegno economico da parte del Comune.
2. Il Comune di Pavone Canavese riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
3. Il Comune di Pavone Canavese favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

1. È istituito l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, che persegono una o più delle finalità di cui al successivo art. 3, operanti principalmente nell'ambito del territorio comunale di Pavone Canavese.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Comune e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni con sede stabile in Pavone, legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:
 - a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, in base all'art. 2, comma 1 della Legge n. 383/00. Pertanto, devono ritenersi escluse quelle associazioni specificate al comma 2 e 3 del sopra citato articolo di legge.
 - b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge n. 266/91 e all'art. 3 della Legge Regionale n. 38/94 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato.
5. L'iscrizione all'Albo comunale è condizione preferenziale per fruire di benefici economici.

Art.3. – Articolazioni dell’Albo in sezioni

1. L’Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) socio assistenziale;
 - b) sanitaria;
 - c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
 - d) protezione civile;
 - f) tutela e valorizzazione dell’ambiente;
 - g) promozione della cultura, istruzione ed educazione permanente;
 - h) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
 - i) educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero.
2. Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all’atto dell’iscrizione possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte.
3. Responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni e del Volontariato è il Responsabile dei Servizi Generali e al Cittadino.

Art. 4. - Requisiti per l’iscrizione all’Albo

1. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo Comunale, di cui all’art. 2, tutte le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, regolarmente costituite in base alla Legge n. 383/00 e alla Legge n.266/91 e successive modifiche e integrazioni, nonché in base alla normativa vigente in materia di associazioni riconosciute, non riconosciute e comitati previste nel Codice Civile, in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
 - a) attività associativa svolta nell’ambito territoriale del Comune di Pavone Canavese da almeno 12 mesi;
 - b) costituzione dell’Associazione da almeno 12 mesi;
 - c) numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;
 - d) esplicita previsione, all’interno dello statuto, dell’atto costitutivo o dell’accordo istitutivo, di quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume e delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell’organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - elettività e gratuità delle cariche associative;

- democraticità della struttura;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti;
- obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

Art. 5. - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è presentata al Sindaco, scritta su carta semplice a firma del legale rappresentante della associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:
 - la denominazione ovvero la ragione sociale e l’eventuale sigla dell’Associazione;
 - la sede legale;
 - il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
 - l’oggetto e la finalità dell’Associazione;
 - la data di costituzione;
 - la data di inizio dell’attività nel territorio comunale;
 - il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente Regolamento;
 - l’attività prevalente per la quale l’associazione chiede l’iscrizione all’Albo Comunale.
2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
 - a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
 - b) relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno solare;
 - c) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.
3. Le associazioni iscritte al Registro Generale nella sezione regionale o provinciale sono esenti dalla presentazione della documentazione di cui al punto a) del comma 2; previa presentazione di apposita certificazione di affiliazione.
4. Nel caso di fusione / aggregazione tra diverse associazioni già iscritte all’Albo comunale, in merito ai requisiti di cui all’art 4 punti a) e b), verranno considerati i requisiti dell’associazione iscritta da più tempo. Tale nuova unione comporta la cancellazione delle singole associazioni dall’Albo.

Art. 6 – Iscrizione

1. L’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta con atto del Responsabile dei Servizi Generali e al Cittadino entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

2. Il termine di 30 giorni è sospeso, in caso di richiesta di integrazione di documentazione, fino alla data della sua ricezione. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non accettazione della domanda che dovrà essere ripresentata.
3. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti, mentre eventuale provvedimento di diniego sarà motivato e verrà notificato all'Associazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono annualmente autocertificare la riconferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune entro il 30 maggio, il modulo appositamente predisposto, allegando, inoltre, il resoconto economico annuale certificato da struttura competente o autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante.
2. Nel caso di inadempimento il Responsabile della tenuta dell'Albo Comunale invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando un termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.
3. Il Responsabile dei Servizi Generali e al Cittadino provvede d'ufficio, con cadenza quinquennale, alla revisione periodica dell'Albo Comunale ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione all'Albo.

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Responsabile dei Servizi Generali e al Cittadino, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è, tempestivamente e comunque entro 30 giorni, notificato all'Associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 – Diritti delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono :
 - a) essere chiamate a partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune, relativamente alla sezione di appartenenza;
 - b) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano.
2. Le Associazioni iscritte all'Albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio, che consiste in:
 - uso del logo del comune
 - affissioni di manifesti secondo le norme stabilite dal Comune;
 - uso di locali e aree pubbliche secondo le norme stabilite dal Comune e in funzione della loro disponibilità;
 - pubblicazione del programma delle manifestazioni sul sito del Comune.

Art. 10 – Concessione di contributi comunali

1. Il Comune ritiene l'iscrizione all'Albo condizione preferenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici da parte del Comune.
2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1) il Comune individua i seguenti criteri:
 - a) realizzazione di manifestazioni preferibilmente in co-gestione tra diverse associazioni;
 - b) realizzazione di attività e manifestazioni rivolte prioritariamente ad anziani, disabili, giovani e ambiente;
 - c) benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della popolazione di Pavone Canavese;
 - d) presentazione di un documento di progetto (obiettivi e azioni) inerente l'iniziativa proposta, con annesso preventivo di spesa;
 - e) finanziamento della manifestazione da parte di enti pubblici e Fondazioni;
 - f) patrocinio del Comune;

in ogni caso il finanziamento comunale non potrà superare l'entità del disavanzo risultato dal resoconto economico della manifestazione.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno le associazioni possono richiedere al Comune eventuali contributi economici e sovvenzioni per iniziative programmate per l'anno successivo, formulando apposita richiesta e allegando:
 - documento di progetto/programma della manifestazione, nel quale devono essere evidenziati i criteri individuati al comma 2 del presente articolo, o documentazione di eventuali iniziative similari già svolte;
 - piano di spesa (comprendente delle eventuali entrate dovute da altri contributi e sponsorizzazioni);

- numero soggetti che parteciperanno all'organizzazione e gestione dell'iniziativa/attività e monte ore complessivo stimato per l'organizzazione.

4. Il contributo, erogato proporzionalmente all'entità del disavanzo risultante dal rendiconto trasmesso, verrà liquidato in due quote:
 - Un anticipo del 50% erogato all'approvazione del progetto/programma da parte del Comune, se richiesto dall'Associazione per esigenze di cassa.
 - Saldo, pari al 50% a conclusione delle iniziative/attività svolte documentate.

Art. 11 – Pubblicità dell’Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte di Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
2. L’Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, che resta depositato presso la segreteria Comunale può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l’accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento, in particolare l’art. 2 e l’art.3 dal comma 1) al comma 6) del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati”.
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Note:

- legge 383/00 – articolo 2

Comma 1: *Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.*

Comma 2: *Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.*

Comma 3: *Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni*

di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

- Legge 266/91 – articolo 3

Comma 1: *È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.*

Comma 2: *Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguitamento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.*

Comma 3: *Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.*

Comma 4: *Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenza a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.*

Comma 5: *Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.*

- Legge Regionale 38/94 – articolo 3

Registro delle organizzazioni di volontariato

Comma 1: *Ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 è istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, inserito dall'articolo 10 della L.R. n. 5/2001.*

Comma 2: *L'iscrizione nei registri è aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguitando le finalità di natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano in aree di intervento cui corrispondono le seguenti sezioni:*

- a) socio-assistenziale;*
- b) sanitaria;*
- c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti;*
- d) protezione civile;*
- e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;*
- f) promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;*
- g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;*

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

h) educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero.

Comma 3: *Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono iscritti in apposita sezione. Gli organismi con sede legale in una determinata provincia e formati in modo prevalente da organizzazioni di volontariato della medesima provincia sono iscritti nelle relative sezioni provinciali. Gli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale sono iscritti nella apposita sezione del registro regionale.*

Comma 4: *La Giunta regionale può individuare ulteriori aree di operatività delle organizzazioni di volontariato.*

Comma 5: *L'iscrizione al registro del volontariato è incompatibile con l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#) (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).*

- Legge costituzionale 18/10/2001 n° 3 – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

L'articolo 118 della costituzione è sostituito dalla seguente “L'articolo 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.”